

FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

IL PRESIDE

- VISTO il DPR 11.7.1980 n. 382;
VISTA la Legge 9.5.1989 n. 168;
VISTO l'art. 9 comma 4 dello Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" emanato con D.R. n. 545 del 4.8.2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 13.8.2010;
VISTO lo schema di regolamento tipo organizzativo delle Facoltà, emanato con D.R. n. 4 del 10.1.2011;
VISTA la delibera del Consiglio della Facoltà di Scienze MFN del 18.4.2011, che ha approvato il Regolamento della Facoltà di Scienze MFN, emendato ai sensi di quanto deliberato dal Senato Accademico, nella seduta del 12.4.2011;
VISTA la verifica positiva da parte degli Uffici competenti, a seguito dell'adeguamento del Regolamento di Facoltà agli emendamenti richiesti dal Senato Accademico

DISPONE

l'emanazione del Regolamento della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali di seguito riportato.

Art. 1 - Attribuzioni della Facoltà

1. La Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, confermata con D.R. 596 del 30.9.2010, è dotata di autonomia amministrativa e organizzativa.
2. La Facoltà provvede al coordinamento, alla razionalizzazione, alla valutazione delle attività didattiche ed alla valutazione delle attività di ricerca dei Dipartimenti ad essa afferenti; è preposta a favorire lo sviluppo culturale, l'integrazione scientifica e didattica.
3. La Facoltà gestisce le infrastrutture interdipartimentali funzionali alla didattica e collabora all'organizzazione dei corsi di studio interfacoltà di cui non è sede.
4. La Facoltà è dotata, compatibilmente con le risorse disponibili della Sapienza, di personale tecnico-amministrativo in relazione al numero dei professori, dei ricercatori ed equiparati afferenti e al numero degli studenti; la dotazione è soggetta a revisioni periodiche in relazione ai risultati raggiunti e all'evoluzione della popolazione studentesca.

Art. 2 - Afferenza alla Facoltà

1. Afferiscono alla Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali i Dipartimenti di:
Dip. Biologia e Biotecnologie "Charles Darwin",
Dip. di Biologia ambientale,
Dip. di Chimica,
Dip. di Fisica,
Dip. di Matematica,
Dip. di Scienze della Terra.

Art. 3 - Organi della Facoltà

1. Sono Organi della Facoltà:
il Preside,
il Consiglio,
la Giunta,
il Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica,
l'Osservatorio studentesco,
il Garante degli studenti.

Art. 4 - Preside

1. Il Preside è dotato delle competenze di legge e del potere di rappresentanza, rappresenta la Facoltà negli organi d'Ateneo, vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti nell'ambito della Facoltà, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta ed assicura, per quanto di competenza, l'esecuzione delle delibere adottate.
2. Il Preside, anche in relazione alle risorse umane e finanziarie allo scopo attribuite, svolge, tra l'altro, le seguenti funzioni:
 - a) gestisce il personale tecnico- amministrativo assegnato alla Facoltà secondo le norme vigenti e le disposizioni dell'Università;
 - b) elabora un piano delle esigenze di personale tecnico-amministrativo della Facoltà;
 - c) è responsabile dell'informazione a studenti, docenti e personale anche attraverso la gestione e il tempestivo aggiornamento del sito di Facoltà;
 - d) è responsabile dell'efficiente funzionamento delle segreterie didattiche per gli studenti di proprio riferimento secondo direttive definite a livello di Ateneo;
 - e) è responsabile della promozione e della gestione dei servizi destinati agli studenti, con particolare riferimento a mobilità, orientamento, tutorato e *placement*; alla pubblicazione e divulgazione del Manifesto degli Studi della Facoltà, del calendario delle lezioni e degli esami;
 - f) cura, tramite l'Amministrazione per quanto di competenza, la manutenzione dei locali e delle attrezzature assegnate alla Facoltà;
 - g) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.
3. Il Preside e la Giunta sono coadiuvati, nella gestione delle attività della Facoltà, di cui al precedente art. 1, dal Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà, dal Segretario amministrativo, dal Manager didattico e dal Responsabile della segreteria studenti.
4. Possono essere nominati dal Preside fino a un massimo di tre Vice- Presidi, di cui uno con funzioni vicarie. In caso di impedimento o assenza temporanea del Preside, le funzioni sono esercitate dal Vice Preside Vicario.
5. Al Preside di Facoltà è corrisposta un'indennità, stabilita dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, legata sia alla carica sia al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dai predetti Organi di Governo.
6. Il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte del Preside può comportare, previa motivata votazione da parte del Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, la sospensione dalla funzione da parte del Rettore e il conseguente rinvio alla struttura di riferimento per le relative determinazioni.

7. Il Preside è eletto dai membri del Consiglio di Facoltà tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, dura in carica tre anni.
8. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto, il principio della limitazione dei due mandati consecutivi è derogabile solo in caso di modifiche della consistenza complessiva dei dipartimenti afferenti per oltre il 50% dei docenti, esclusi i casi di quiescenza. In questo caso, è consentito un ulteriore mandato oltre a quello in corso di svolgimento.
9. Il Decano dei professori di prima fascia indice le elezioni per la nomina del nuovo Preside:
tra sei e un mese prima della scadenza naturale del mandato;
nel caso in cui il Preside si dimetta;
nel caso in cui il Preside sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi.
10. Le elezioni si svolgono in apposita seduta del Consiglio di Facoltà, convocato e presieduto dal Decano che a tal fine istituisce uno o più seggi elettorali. Il computo del raggiungimento del numero legale è effettuato alla chiusura dei seggi elettorali. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto. Viene eletto Preside colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti nella prima convocazione e la maggioranza relativa nelle convocazioni successive.
11. Non è eleggibile alla carica di Preside di Facoltà chi abbia ricoperto le cariche di Rettore, Prorettore vicario, Presidente del Nucleo di valutazione delle attività di ricerca e didattica di Ateneo o del Comitato di supporto strategico e valutazione.
12. L'ineleggibilità, di cui ai precedenti commi 7 e 11 del presente articolo, si protrae per un periodo di tempo pari alla durata del mandato successivo alla cessazione dell'incarico aumentata di un anno.

Art. 5 - Consiglio di Facoltà

1. Fanno parte del Consiglio di Facoltà, con diritto di voto, tutti i professori di ruolo, tutti i ricercatori, ed il personale equiparato afferenti ai Dipartimenti della Facoltà, ivi inclusi i ricercatori a tempo determinato, fatte salve differenti afferenze deliberate dal Senato Accademico a maggioranza qualificata; il Coordinatore dell'Ufficio e il Segretario amministrativo, entrambi con voto deliberante; ne fanno inoltre parte i rappresentanti del personale tecnico- amministrativo della Facoltà in numero pari al 15% del personale docente ed equiparato, arrotondato per eccesso ed un ugual numero di rappresentanti degli studenti dei corsi di studio coordinati dalla Facoltà, con diritto di voto su quanto di loro rispettiva competenza.
2. Il Consiglio si riunisce con cadenza almeno semestrale e delibera in composizione differenziata sulle materie riservate per legge.
3. Il Consiglio è convocato dal Preside mediante avviso scritto, in formato cartaceo o elettronico, contenente le materie da trattare, almeno cinque giorni prima della data fissata dell'adunanza; nei casi urgenti, il Consiglio può essere convocato almeno due giorni prima. Il Preside è tenuto a convocare il Consiglio quando ne faccia richiesta almeno il 25% dei suoi componenti.
4. Il Consiglio di Facoltà è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto, dai quali vanno sottratti gli assenti giustificati che non possono essere in numero superiore a quello dei presenti.

5. Ai fini della determinazione del numero legale, qualora una componente del Consiglio di Facoltà rappresenti la maggioranza assoluta degli aventi diritto, i membri di detta componente sono conteggiati solo se presenti.
6. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Preside il quale, dopo aver controllato la valida costituzione dell'Organo, introduce gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un professore di ruolo coadiuvato dal Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà. Il Preside disciplina l'ordine e la durata degli interventi.
7. I rappresentanti degli studenti e /o del personale tecnico- amministrativo contribuiscono al numero legale solo se presenti.
8. Fatto salvo il quorum prescritto dalla legge per le deliberazioni aventi specifici oggetti, per la validità delle delibere è sufficiente la maggioranza dei presenti. Per argomenti di particolare rilevanza può essere previsto il voto favorevole della maggioranza qualificata dei componenti del Consiglio.
9. I verbali delle riunioni, debitamente approvati, sono conservati presso la Presidenza e sono consultabili dai componenti del Consiglio di Facoltà, anche mediante sito web, limitatamente al disposto deliberativo. Sono, altresì, consultabili da tutti coloro che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/1990 e ss.mm.ii.
10. Possono essere attuate modalità di votazione anche telematiche.

Art. 6 - Attribuzioni del Consiglio di Facoltà

In attuazione di quanto disposto dall'art. 9 dello Statuto, il Consiglio di Facoltà:

- a) definisce, in linea con le determinazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, gli obiettivi da conseguire nell'arco del triennio e per ciascun anno accademico, anche sulla base delle eventuali proposte dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà;
- b) approva o modifica, provvedendo al successivo inoltro al Senato Accademico, gli ordinamenti didattici dei Corsi di studio e delle Scuole di specializzazione di pertinenza e di Master, in relazione a quanto previsto dalle norme di legge, sulla base delle proposte dei competenti Dipartimenti e Consigli di Area didattica o di Corso di studio;
- c) riceve dai Dipartimenti afferenti, o dai Dipartimenti afferenti ad altra Facoltà per i quali hanno disposto il budget, le delibere relative alla chiamata di professori ordinari, associati e ricercatori; su dette delibere il Consiglio di Facoltà, convocato entro trenta giorni dalla ricezione, escludendo dal computo i periodi di interruzione del calendario accademico, può esprimersi motivatamente ed a maggioranza degli aventi diritto al voto anche non approvando la deliberazione e rinviarla al Dipartimento con motivazione; decorso inutilmente il termine di cui sopra, la delibera di chiamata da parte del Dipartimento diviene definitiva;
- d) si esprime sulla richiesta di afferenza di un "gruppo di docenti" di altra Facoltà, secondo quanto regolamentato dal Senato Accademico;
- e) approva le convenzioni relative all'attività didattica dei corsi di studio e delle scuole di specializzazione che coordina;
- f) elegge i componenti della Giunta e del Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica, nei modi e nei termini previsti dai successivi articoli 7 e 8;

g) coordina l'attività didattica delle Aree didattiche e dei Corsi di studio di pertinenza e ne assume la responsabilità della valutazione a norma del successivo art. 13;
h) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.

2. Il Consiglio di Facoltà individua una Commissione Didattica Paritetica, costituita di docenti e studenti con competenze di verifica nel campo dell'organizzazione dell'attività didattica e dei servizi offerti agli studenti, nonché di valutazione sui progetti di nuovi corsi di studio.
3. Il Consiglio di Facoltà individua, altresì, un Presidio di Assicurazione della Qualità (Team Qualità); il Presidio promuove l'assicurazione della qualità dei corsi di studio e il miglioramento dell'efficacia dei processi per la gestione dei corsi di studio e dei relativi risultati. Esso opera in collaborazione con il Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica. Nel Presidio deve essere presente un Referente per ogni Dipartimento e un Referente per ogni Area Didattica o Corso di Studio non afferente ad un singolo Dipartimento.
4. Il Consiglio di Facoltà istituisce una Commissione Permanente di Coordinamento Didattico presieduta dal Preside e composta dai Direttori di Dipartimento (o da loro delegati, permanenti per la durata del mandato del Direttore), dai Presidenti di CAD e/o di Corso di studio, e dal Manager Didattico della Facoltà, che svolge le funzioni di segretario. Tale Commissione esprime parere sulla programmazione didattica e sugli argomenti di propria competenza. Tale parere è obbligatorio e può essere espresso anche per via telematica.
5. In aggiunta alle commissioni di cui ai precedenti commi, il Consiglio può costituire commissioni o gruppi di lavoro temporanei e/o permanenti, con funzioni istruttorie o propositive e delegare al Preside l'adozione di singoli atti.

Art. 7 - Giunta

1. La Giunta svolge funzioni istruttorie sulle materie di cui al precedente articolo e funzioni deliberanti sulle seguenti attribuzioni:
 - a) riceve e trasmette agli Organi Centrali dell'Università, previa verifica della conformità alle risorse disponibili, le deliberazioni dei Dipartimenti in ordine al reclutamento dei Professori Ordinari, Associati e Ricercatori;
 - b) avvalendosi della Commissione Permanente di Coordinamento Didattico definisce per ciascun anno accademico la programmazione generale delle attività didattiche di pertinenza e le modalità di coordinamento logistico delle stesse, in collaborazione con i Dipartimenti ed i Consigli di Area didattica e/o di Corso di studio;
 - c) definisce, in relazione alle strutture edilizie complessivamente assegnate alla singola Facoltà ed ai Dipartimenti che ad essa afferiscono, gli spazi in dotazione ai Dipartimenti, sulla base del duplice principio dell'assicurare l'identità anche strutturale del singolo Dipartimento con le sue attività scientifico- didattiche e del riequilibrare gli spazi tra i Dipartimenti secondo indicatori predefiniti dal Senato Accademico;
 - d) elabora un piano organico di proposte relative alla manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili e delle attrezzature nell'ambito delle risorse che saranno a tal fine previste, in sede di bilancio, per ogni Facoltà.
 - e) approva il piano delle esigenze di personale tecnico- amministrativo della Facoltà proposto dal Preside;
 - f) approva entro i termini e con le modalità previste dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo il bilancio preventivo, le eventuali variazioni di bilancio e il conto consuntivo;

g) delibera su tutte le iniziative volte alla promozione e alla gestione dei servizi destinati agli studenti, con particolare riferimento alla destinazione dei fondi attribuiti per le attività didattiche e di laboratorio, la mobilità internazionale, orientamento, tutorato e placement, nonché alla pubblicazione e divulgazione del Manifesto degli Studi della Facoltà, del calendario delle lezioni e degli esami;

h) redige annualmente, sulla base delle risultanze fornite dal Nucleo di valutazione di Facoltà, e su parere del Consiglio di Facoltà, un documento di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi di ricerca e didattica da parte dei singoli Dipartimenti afferenti, adottando i provvedimenti di competenza in ordine alla ripartizione premiale delle risorse ed in relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 5 dello Statuto;

i) approva collaborazioni e convenzioni attinenti alle attività di pertinenza con soggetti sia pubblici che privati per creare sinergie e per reperire finanziamenti esterni;

l) può costituire commissioni o gruppi di lavoro temporanei e/o permanenti, con funzioni istruttorie o propositive, e delegare al Preside l'adozione di singoli atti;

m) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.

2. La Giunta è presieduta dal Preside ed è composta dai sei Direttori dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà, e precisamente:

Dip. Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin”,

Dip. di Biologia ambientale,

Dip. di Chimica,

Dip. di Fisica,

Dip. di Matematica,

Dip. di Scienze della Terra,

da un uguale numero di Professori Ordinari, e da 12 rappresentanti per ciascuna delle seguenti categorie:

- professori associati
- ricercatori
- personale tecnico-amministrativo
- studenti

Le rappresentanze sono elette dalle rispettive componenti dal Consiglio di Facoltà nel corso di apposite adunanze: risultano eletti coloro che ottengono più voti. Gli eletti non possono delegare altri per essere rappresentati in Giunta.

Le elezioni per i Professori Ordinari, Associati e Ricercatori vengono effettuate per fasce. Ogni Dipartimento esprime il voto per 1 Professore ordinario, 2 professori Associati e 2 Ricercatori. Le votazioni vengono effettuate presso i Dipartimenti di afferenza mediante l'espressione di una singola preferenza.

Per l'elezione del Personale TA, in analogia a quanto previsto per la partecipazione dello stesso in seno al Consiglio di Facoltà, si garantisce una rappresentanza proporzionale al numero dello stesso presente in Consiglio di Facoltà. Tale componente verrà eletta dal Personale afferente all'Ufficio di Facoltà, mediante l'espressione di una singola preferenza. Le ulteriori rappresentanze di Personale TA in Giunta verranno scelte tra il personale afferente ai Dipartimenti della Facoltà con elezione da parte della rispettiva componente in Consiglio di Facoltà e mediante l'espressione di una singola preferenza. Di questi, risulteranno eletti coloro che avranno raggiunto il maggior numero di voti.

Per l'elezione dei Rappresentanti degli Studenti nella Giunta di Facoltà, in analogia a quanto previsto per la composizione del Consiglio di Facoltà, si garantisce la presenza di uno studente per Consiglio di Area didattica, mentre per il completamento del numero di componenti

previsto verranno eletti gli studenti più votati, mediante l'espressione di una singola preferenza.

Le modalità di elezione dei Rappresentanti delle varie categorie presenti nella Giunta di Facoltà verranno definite in apposito Regolamento da approvarsi in Consiglio di Facoltà.

3. Ai lavori della Giunta partecipano, altresì, con diritto di voto, il Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà e il Segretario amministrativo e, a livello consultivo, per gli argomenti di competenza, il/i Direttori delle Scuole di Dottorato e i Presidenti dei Corsi di studio o di Area didattica.
4. La Giunta si riunisce, di norma, con cadenza mensile.
5. La Giunta è convocata dal Preside o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. L'ordine del giorno delle riunioni deve essere portato a conoscenza dei componenti almeno cinque giorni prima della seduta; in caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni.
6. Per la validità delle delibere è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto.
7. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Preside.
8. Delle riunioni della Giunta viene redatto il verbale a cura del Segretario e con il supporto del Coordinatore dell'Ufficio di Presidenza, che lo conserva.
9. Qualora uno dei membri elettivi della Giunta si dimetta o cessi di far parte della Facoltà o sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi a far parte della Giunta, subentra il primo dei non eletti della rispettiva categoria.
10. In assenza dei requisiti richiesti dal comma precedente, il Preside indice un'elezione suppletiva entro trenta giorni. Il mandato del nuovo membro scade con quello degli altri componenti elettivi.
11. La Giunta resta in carica in coincidenza con il mandato del Preside.

Art. 8 - Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica

1. Il Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica opera in stretta connessione con il Nucleo di Valutazione delle attività di ricerca e didattica di Ateneo per realizzare tutte le attività previste per la valutazione ed il conseguimento di obiettivi di qualità.
2. Il Nucleo si compone di 6 membri designati dal Consiglio di Facoltà ogni tre anni in modo da rappresentare le grandi aree scientifico-disciplinari di riferimento dei Dipartimenti afferenti. I membri del nucleo eleggono nella prima seduta utile il loro Presidente. L'appartenenza al Nucleo è incompatibile con quella di Preside, Direttore di Dipartimento, Presidente di Corso di Studio/Area e Presidente di Commissione di Facoltà.
Il Nucleo si può avvalere di esperti esterni, anche per periodi determinati di tempo o su obiettivi particolari. In particolare, tali esperti esterni possono essere individuati per esaminare ex-post i rapporti di valutazione elaborati dal Nucleo, eventualmente con criteri di rotazione tra le singole strutture, o per acquisire specifiche consulenze in presenza di particolari criticità.

3. Il Nucleo ha il compito di procedere, in piena autonomia, alla valutazione dell'attività di ricerca e didattica svolta dai dipartimenti afferenti alla Facoltà. A tale scopo raccoglie, esamina ed organizza i dati necessari alla valutazione dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà, avvalendosi per la ricerca di un referente per ogni singolo Dipartimento e per la didattica del Presidio di Assicurazione della Qualità di cui all'art. 6 comma 3, predisponendo alla fine il rapporto di valutazione da trasmettere al Nucleo di valutazione dell'attività di ricerca e didattica dell'Ateneo.
4. Può proporre al Consiglio di Facoltà, sulla scorta di eventuali proposte avanzate dai Dipartimenti afferenti alla Facoltà, l'integrazione degli indicatori generali approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 - Osservatorio studentesco

1. L'Osservatorio studentesco ha il compito di promuovere il miglioramento delle attività didattiche, di segnalare disfunzioni e di avanzare proposte al riguardo, anche in ordine alla destinazione delle risorse in termini premiali dell'efficienza, efficacia e qualità delle attività formative.
2. L'Osservatorio è composto di norma da un minimo di tre a un massimo di dieci studenti, eletti per un triennio dalla rappresentanza studentesca presente nel Consiglio di Facoltà. L'Osservatorio è composto da un rappresentante degli studenti per ogni Consiglio di Area didattica della Facoltà e, qualora non tutti i CAD fossero rappresentati in Consiglio di Facoltà, si potrà integrare la composizione dell'Osservatorio con un rappresentante degli studenti eletto nel relativo Consiglio di Area didattica.

Art. 10 - Il Garante degli studenti

1. Il Garante degli Studenti è istituito ai sensi e con le funzioni stabilite dall'art. 5 comma 5 dello Statuto come autorità indipendente da chi rappresenta le istituzioni (Facoltà, Dipartimenti, Corsi di studio).
2. Il Garante degli studenti è nominato dal Preside, su designazione dei rappresentanti degli studenti, sentito il Consiglio di Facoltà, per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta.
3. Il Garante degli studenti è a disposizione dell'Osservatorio studentesco per assisterlo nell'esercizio delle sue funzioni e per ricevere eventuali reclami o doglianze. Egli ha il diritto di compiere accertamenti e riferisce al Preside che, in relazione al caso concreto, adotta gli atti di competenza. Gli studenti che a lui si rivolgono hanno il diritto, a loro richiesta, all'anonimato ed il loro nome, come qualsiasi altro elemento idoneo ad identificarli, è escluso dal diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 11 - Rappresentanza ed elezioni del personale tecnico-amministrativo

1. La Rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali è fissata in numero pari al 15% , arrotondato per eccesso, del personale docente e del personale equiparato; ove la numerosità del personale assegnato alla Facoltà non sia sufficiente a garantire la prevista rappresentanza il Preside provvede all'integrazione mediante l'elezione di rappresentanti del personale tecnico-amministrativo dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà.

2. Le modalità di elezione sono previste nel “Regolamento per l’elezione della Rappresentanza in Consiglio di Facoltà del personale tecnico-amministrativo dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà di Scienze MFN”, da approvarsi in Consiglio di Facoltà.
3. Le elezioni in Consiglio di Facoltà della componente del Personale tecnico-amministrativo dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà di Scienze MFN dà luogo alla nomina del numero di Rappresentanti previsti qualora ad esse partecipi almeno il 30% degli aventi diritto al voto. Nel caso in cui non si raggiunga il quorum, l’elezione viene reiterata per una volta; in caso di ulteriore non validità dell’elezione, la rappresentanza integrata del personale tecnico amministrativo dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà mancherà per l’intera durata dell’Organo.
4. Il mandato dura tre anni e può essere rinnovato per una sola volta consecutivamente.

Art. 12 - Rappresentanza ed elezioni degli studenti

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti In Consiglio di Facoltà si svolgono ogni tre anni. Il Preside, sentito il Consiglio di Facoltà, ne fissa la data dandone pubblicità con le modalità previste nel Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche, da approvarsi in Consiglio di Facoltà.

Per consentire una maggiore partecipazione studentesca le elezioni , di norma, si terranno nei periodi in cui si svolgono le lezioni.

L’elettorato attivo e passivo spetta agli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio della Facoltà di Scienze MFN nell’anno accademico previsto nella Disposizione di indizione delle elezioni.

Ogni studente può esprimere, con il voto, una preferenza.

Viene garantita una rappresentanza fissa di uno studente per ogni Consiglio di Area didattica della Facoltà.

Ai fini della copertura dei rimanenti posti disponibili sono proclamati eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti in assoluto tra tutti i votanti, fino ad un numero pari al 15% del personale docente e del personale equiparato, arrotondato per eccesso. Tale percentuale è stabilita con riferimento al primo novembre di ciascun triennio accademico.

Le elezioni della componente studentesca danno luogo alla nomina del numero di rappresentanti previsti qualora ad esse partecipino almeno il 10% degli aventi diritto; in caso contrario il numero degli eletti si riduce in proporzione al numero degli effettivi votanti. Gli eletti sono nominati per un triennio con provvedimento del Preside: il mandato è rinnovabile una sola volta consecutivamente.

Gli studenti decadono dalla carica nel momento in cui conseguono il titolo di studio o si trasferiscono in altre Facoltà o altre Università o sedi universitarie. In caso di rinuncia, decadenza o ineleggibilità subentra la persona nella posizione immediatamente successiva. Il relativo mandato scade con quello degli altri membri della componente studentesca già eletti.

Lo studente in carica che nel corso del mandato consegua il titolo di studio non è considerato decaduto se, senza soluzione di continuità di anno accademico, si iscrive ad altro corso di studio della Facoltà.

Il Preside può delegare ai Consigli di Area didattica le operazioni elettorali per le elezioni delle rappresentanze studentesche in seno a tali strutture, secondo le modalità previste dal Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche in seno al Consiglio di Facoltà.

La mancata individuazione della rappresentanza studentesca nel Consiglio di Facoltà non inficia la valida costituzione dell’Organo collegiale.

Per consentire una maggiore partecipazione studentesca, le elezioni devono tenersi nei periodi in cui si svolgono lezioni, possibilmente in contemporanea con le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi centrali dell'Università.

L'elenco degli studenti che hanno diritto al voto viene predisposta dall'Amministrazione Centrale della Sapienza su richiesta del Preside ed è portata a conoscenza dell'elettorato, tramite pubblicazione sul sito web della Facoltà, almeno quindici giorni prima delle votazioni.

Art. 13 - Corsi di studio

1. Nel rispetto delle specifiche disposizioni di cui all'art. 10 dello Statuto, la Facoltà coordina l'attività didattica dei Corsi di Studio e delle Aree didattiche di pertinenza e ne assume la responsabilità della razionalizzazione e della valutazione.
2. L'Area Didattica o il singolo Corso di Studio afferente alla Facoltà si dotano di uno specifico Consiglio, la cui composizione è determinata secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo; esso è costituito da tutti i docenti del/dei Corsi di Studio coordinati e da una rappresentanza di studenti pari al 15% dei docenti, arrotondata per eccesso. Il Consiglio delibera sulla organizzazione didattica dei Corsi di Studio.
3. I docenti che compongono un Consiglio eleggono al loro interno un Presidente, cui spetta il compito di convocare il Consiglio, determinare l'ordine del giorno, organizzare la didattica e coordinare - in accordo con il/i Dipartimento/i coinvolto/i - le coperture didattiche dei singoli insegnamenti.
Ai fini dell'elezione del Presidente ciascun docente può votare in un solo Consiglio. Per garantire l'osservanza di tale norma il docente che ha votato per eleggere il Presidente di un Consiglio, fino alla fine del mandato di questi non può partecipare ad elezioni di Presidente di altro Consiglio.
4. I Consigli operano in conformità alla legislazione vigente e al Regolamento Didattico di Ateneo. Assicurano la qualità delle attività formative, formulano proposte relativamente all'ordinamento e individuano annualmente i docenti, tenuto conto dei requisiti necessari alla sostenibilità dell'offerta formativa, che ricoprono i singoli insegnamenti dei Corsi di Studio.
5. Nuovi Corsi di Studio sono istituiti su proposta di uno o più Dipartimenti, che devono indicare l'Area Didattica di riferimento, eventualmente proponendone l'attivazione se non già esistente e le risorse necessarie, ed in particolare la copertura didattica assicurata dai Dipartimenti proponenti per tutto il periodo di durata del Corso. Detta proposta viene trasmessa alla/e Facoltà interessata/e per la relativa approvazione e il successivo inoltro al Senato Accademico.
6. Resta ferma la competenza dei Dipartimenti di cui all'art. 8 comma 1 lettera m dello Statuto.
7. In seguito alla emanazione del presente Regolamento, entro la scadenza per l'approvazione dei piani didattici e comunque entro l'inizio dell'anno accademico successivo, la Facoltà si dota di un Regolamento tipo per i Consigli di Area Didattica e/o di Corso di Studi, da approvarsi in Consiglio di Facoltà.

Art. 14 - Dotazione di personale

1. La Facoltà è dotata, compatibilmente con le risorse disponibili della Sapienza, di personale tecnico-amministrativo in relazione al numero dei professori, dei ricercatori ed equiparati afferenti ai Dipartimenti di cui all'art. 2 ed al numero degli studenti; detta dotazione è soggetta

a revisioni periodiche in relazione ai risultati raggiunti e alla evoluzione della popolazione studentesca.

2. Costituisce personale della Facoltà:
il Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà cui compete organizzare l'Ufficio in stretta collaborazione con il Preside e coordinare il personale tecnico- amministrativo afferente alla Facoltà; partecipare alle sedute del Consiglio di Facoltà e della Giunta e coadiuvare il segretario verbalizzante; effettuare analisi di controllo gestionale secondo le linee di indirizzo stabilite dall'Ateneo;
il Segretario amministrativo che dipende funzionalmente dal Preside; è responsabile della Segreteria amministrativa e coordina le attività amministrativo contabili assumendo la responsabilità, in solido con il Preside, dei conseguenti atti; partecipa alle sedute del Consiglio di Facoltà e della Giunta;
il Manager didattico che supporta il Preside e i Consigli di Area didattica o di Corso di studio nel monitorare la sostenibilità dell'offerta formativa in relazione agli indicatori stabiliti dalla Sapienza; supporta i servizi didattici della Facoltà e dei Corsi di studio, incluse le attività di orientamento, di tutorato, di placement e le diverse forme di informazione agli studenti; coordina la Segreteria didattica e cura la realizzazione delle indagini sulle opinioni degli studenti stabilite dall'Ateneo.
3. Il Responsabile della Segreteria studenti dipende dall'area organizzativa preposta a sovrintendere e coordinare le procedure amministrative inerenti la carriera dello studente e si interfaccia funzionalmente con il Preside per cooperare, per la parte di sua competenza, al conseguimento degli obiettivi della Facoltà.

Art. 15 - Norme finali e transitorie

1. La mancata partecipazione di una o più componenti alle elezioni o la mancata individuazione della loro rappresentanza non infirmano la valida costituzione degli Organi.
2. Il presente regolamento entra in vigore al momento della sua emanazione con Disposizione del Preside.
3. Per quanto in esso non previsto, valgono le disposizioni di cui alle leggi vigenti con espresso riferimento alle Università, le norme contenute nello Statuto, nel Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nei vigenti regolamenti elettorali della Sapienza, in quanto compatibili, nonché le norme che disciplinano l'attività degli organi collegiali universitari.
4. Il regolamento e le successive eventuali modifiche devono essere deliberati dal Consiglio di Facoltà, che è chiamato ad approvarli a maggioranza assoluta dei componenti, e trasmessi all'Amministrazione Centrale.
5. Nel caso in cui il Regolamento di una singola Facoltà sia in difformità rispetto al presente Regolamento tipo, esso deve essere sottoposto all'espressa approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per la parte di competenza.
6. Resta comunque inteso che non possono essere apportate al Regolamento modifiche che siano in contrasto con quanto disposto dallo Statuto.

7. In prima applicazione e comunque fino al 31 dicembre 2011, la Giunta è integrata, a titolo consultivo, dagli ex Presidi delle Facoltà in essa confluite e disattivate, o dagli ex Vice Presidi in caso di intervenuto collocamento a riposo degli ex Presidi.

L'originale del decreto sarà acquisito nella raccolta degli atti dell'Amministrazione.

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data del presente provvedimento

L'originale della Disposizione del Preside sarà acquisito nella raccolta degli atti dell'Ufficio di Presidenza della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.

F.TO IL PRESIDE

Roma, 13 maggio 2011